





AREA URBANA DI TERMOLI

POR FESR FSE MOLISE 2014/2020

Asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà

AZIONE 7.3.1 - PROGETTO S.T.A.R.T.- NEI SERVIZI DI WELFARE LOCALE - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE .

Spett.le Autorità Urbana di Termoli
Ufficio di gestione
Responsabile Area Urbana
Largo Martiri delle Foibe Snc
86039 Termoli (CB)
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

di una prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione sottoscritta in data					
PREMESSO CHE					
- dd. 55/2020 la Regione Molise ha ammesso al finanziamento, a valere sui fondi Por					
Molise Fesr/Fse 2014/2020, la scheda progetto 7.3.1 di cui al documento strategico					
dell'area urbana di Termoli;					
- con dd. Dell'Area Urbana di Termoli, tramite il Comune Capofila, ha concesso					
a (in seguito indicata per brevità "Contraente")					
per la realizzazione del progetto di cui all'art.2 della Convenzione, un contributo					
complessivo di Euro/;					
a) il "Contraente", con sede legale in(), partita IVA					
, iscritto presso il Registro delle Imprese di					

Oggetto: Fidejussione/polizza fidejussoria a favore della Regione Molise per l'erogazione













	al n codice fiscale
	ed al n del Repertorio Economico Amministrativo è stato ammesso alle
	agevolazioni previste dall'Avviso Progetti di Innovazione Sociale e disciplinate dalla
	Convenzione, per un contributo in conto capitale (fondo perduto) pari ad Euro
b) i	n data// è stato sottoscritto dal "Contraente" la Convenzione la quale
	prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione
	delle agevolazioni medesime;
c)	la prima quota di agevolazione, di importo non superiore all' 80% (ottanta percento)
	delle agevolazioni concesse, può essere erogata a titolo di anticipazione su
	richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi di quanto previsto
	dall'Avviso e dalla Convenzioni, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa
	irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della
	"Regione Molise", d'importo pari alla somma da erogare e di durata non inferiore a
	24 mesi a far tempo dalla data di sottoscrizione della fidejussione, a garanzia
	dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che
	risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e
	dallo schema di Convenzione;
d)	il "Contraente" intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle
	agevolazioni per l'importo di Euro/ secondo le condizioni ed i
	termini indicati dalla normativa, dall'Avviso e dalla Convenzione;
e)	la Banca/Società di assicurazione
	/Intermediario finanziario ha
	preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, della
	determinazione dirigenziale di concessione delle agevolazioni nonché della
	Convenzione;
f)	alle garanzie a favore dello Stato e di altri Enti Pubblici di cui al presente atto si
	applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art.













	24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato
	dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
g)	la Banca/Società di assicurazione
	/Intermediario finanziario è
	surrogata/o, nei limiti di quanto corrisposto, alla "Regione Molise" in tutti i diritti,
	ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi
	successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
TU ⁻	TTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
AT	го
la s	sottoscritta (in seguito indicata per brevità "Società") con
sed	le legale in, Via
	, capitale sociale Euro/, iscritta
	Repertorio Economico Amministrativo al n iscritta all'albo/elenco
	, in persona del sig nato
	, il/_/ (carta d'identità n, rilasciata in data
	/) nella sua qualità di, domiciliata presso
	; casella di P.E.C; dichiara di
	stare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di
-	
	correnza dell'importo di Euro/ corrispondente al 70% (settanta
	cento) delle agevolazioni concesse sulle spese per la realizzazione del progetto di
-	all'articolo 1 della Convenzione, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di
	rimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque
	nti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del
	borso, alle seguenti
111111	borso, and seguenti















ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle
condizioni di cui alle premesse, la restituzione all'Area Urbana di Termoli, Comune
Capofila, della somma complessiva di Euro, (/00)
erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigenti alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti
percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque fino allo
svincolo formale da parte del Comune di Termoli, comune capofila. La garanzia sarà
svincolata dal Comune di Termoli alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione
del progetto di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti o la revoca parziale
del contributo o la revoca totale del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione
di svincolo ai soggetti interessati. La "Società" non potrà recedere durante il periodo di
efficacia della presente garanzia fideiussoria

<u>ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL PREMIO</u>

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se non viene sottoscritto dalle parti ed il premio iniziale di € _____ non è stato pagato. Il premio iniziale innanzi indicato è rapportato alla durata della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mesi; in caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla "Società"; in caso di maggior durata, il "Contraente" sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga, determinati in € __. L'obbligo del pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in













cui l'Area Urbana "avrà fornito alla "Società" i documenti attestanti lo svincolo e, quindi, l'estinzione della garanzia, ai sensi del precedente articolo 2.

Il "Contraente" si impegna ad informare tempestivamente l'Area Urbana di Termoli di ogni proroga intervenuta.

La "Società" si impegna ad avvisare tempestivamente la Regione Molise della imminente scadenza della garanzia, nonché ad informare la stessa del mancato pagamento anche di un solo premio di proroga.

ARTICOLO 4 -PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Area Urbana", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa Area Urbana, non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Area Urbana a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La "Società "rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente













articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

<u>ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA</u>

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106, del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
- 3) se Intermediario finanziario, di essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo n. 385/93 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETA"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante in premessa.

<u>ARTICOLO 8- FORO COMPETENTE</u>

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Campobasso.

(Firma)		













Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Disciplina del premio)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla "Società")

Art. 8 – (Foro Competente)







(Firma)